
La domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni non è abbandonata

Affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.12.2019, n. 33767

...omissis...

1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli art. 1325, 1326 e 1350 c.c., nonché dell'art. 1, co. 4, della legge n. 431/98 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che la deliberazione condominiale del 23/5/1999 difettesse dei requisiti richiesti dalla legge per la valida conclusione del contratto di locazione, avendo entrambe le parti manifestato in modo pienamente riconoscibile la volontà di concludere l'accordo contrattuale avente a oggetto la locazione, a scopo di abitazione dei locali individuati in detto verbale, dietro pagamento di un canone oggettivamente determinabile e nel rispetto della forma scritta imposta dalla legge.

2. Con il secondo, articolato, motivo d'impugnazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1346, 1363 e 1418 c.c., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato l'eventuale nullità del contratto in esame per indeterminatezza dell'oggetto, a dispetto dei contenuti del verbale assembleare puntualmente indicati in ricorso, e per aver omesso di esaminare il verbale di assemblea del 23/5/99 nella parte in cui l'organo condominiale aveva operato, al fine di determinare il corrispettivo del godimento, un espresso riferimento al canone stabilito per la locazione di immobili urbani ad uso abitativo, ai sensi della legge n. 392/78.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art.

1362 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di valutare la reale intenzione delle parti espressa nel verbale di assemblea oggetto d'esame, limitandosi all'analisi di singoli elementi letterali, senza neppure considerare l'avvenuta esecuzione del contratto secondo gli accordi conclusi tra le parti. 4. Tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte - sono inammissibili. 5. Osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione degli atti negoziali debba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.. 6. In tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d'essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretaiva in dissenso rispetto all'interpretazione *censurata; operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253)*. 7. *Nel caso di specie, l'odierno ricorrente si è limitato ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte del giudice d'appello, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell'art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell'interpretazione complessiva attribuita ai termini dell'atto negoziale (ex art. 1363 c.c.), orientando l'argomentazione critica rivolta nei confronti dell'interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un'obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell'interpretazione complessiva dell'atto, bensì attraverso l'indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge (ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione di merito.* 8. *Sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all'interpretazione dei testi sottoposti al proprio esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo della deliberazione condominiale dedotta o del comportamento del parti in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dalla ricorrente in questa sede di legittimità.* 9. *Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la domanda proposta in via subordinata dal Boldini (destinata all'accertamento del diritto reale e/o personale di godimento acquistato dal ricorrente in relazione alle ex cabine idriche per la durata di nove anni rinnovabili), sulla base del criterio, nella specie non decisivo, della mancata riproposizione di detta domanda in sede di*

precisazione delle conclusioni nel corso del giudizio di primo grado. 10. Il motivo è fondato.

11. Osserva il Collegio come, secondo il più recente, consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ulteriormente confermato dalle Sezioni Unite di questa Corte), tanto nel vigore del previgente testo, quanto in quello dell'attuale art. 189 c.p.c. (come modificato dalla I. n. 353 del 1990), **affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali** (Sez. U - , Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 - 01). In particolare, al fine di ritenere il ricorso di un effettivo abbandono della domanda, non è sufficiente che la stessa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 2, Sentenza n. 17582 del 14/07/2017, Rv. 644854 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17875 del 10/09/2015, Rv. 636379 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014, Rv. 632116 - 01). 12. Tale tradizionale lettura del sistema processuale vigente - a dispetto delle isolate e non condivise pronunce di segno contrario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16840 del 05/07/2013, Rv. 627060 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2093 del 29/01/2013, Rv. 624999 - 01), informate a un rigore sin troppo irriducibile, a fronte di situazioni di pur agevole ricostruibilità dell'effettiva volontà processuale della parte - appare a questo Collegio ancora condivisibile e meritevole di conferma (al fine di assicurarne continuità), pur dovendo raccomandarsi all'interprete l'accortezza di procedere alla ricostruzione della volontà processuale delle parti tenendo ferma la concorrente esigenza di salvaguardare la tutela del ragionevole affidamento riposto dall'una parte sul valore convenientemente significativo del contegno processuale dell'altra, con la conseguente intuitiva esigenza, che, nel procedere alla ridetta interpretazione, un particolare e determinante valore euristico sia attribuito agli atti processuali tipicamente destinati a raccogliere i contenuti di detta volontà della parte (quali l'atto di citazione, il ricorso, la comparsa di risposta, le memorie ex art. 183 c.p.c., etc.), fatta sempre salva la rinuncia o la revoca, espressamente dichiarate, delle domande già proposte.

13. Sulla base di tali premesse, rilevata l'inammissibilità dei primi tre motivi e la fondatezza del quarto, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo; dichiara inammissibili i primi tre; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 2 ottobre 2019.